



COMUNE DI STIGNANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Unità organizzativa responsabile del procedimento	3
Articolo 3 – Responsabile del procedimento	3
Articolo 4 – Requisiti e modalità di presentazione delle istanze	3
Articolo 5 – Verifica delle istanze	3
Articolo 6 – Procedura di diniego	4
Articolo 7 – Termine di conclusione o sospensione del procedimento	4
Articolo 8 – Adozione del provvedimento di riconoscimento	4
Articolo 9 - Contributi amministrativi	4
Articolo 10 – Rinvio	4
Articolo 11 – Norme transitorie e finali	4

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri discendenti da avi italiani emigrati all'estero, cosiddetta cittadinanza "*jure sanguinis*", in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente e, in particolare, all'art. 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (aggiornata con la Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2025, n.36), all'art. 1, Legge 13 giugno 1912, n. 555 e alla Circolare Ministero dell'interno 8 aprile 1991, n. K.28.1

Articolo 2 - Unità organizzativa responsabile del procedimento

La struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale riguardante il riconoscimento della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*", è l'Ufficio Demografico.

Articolo 3 – Responsabile del procedimento

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, competenza delegata all'Ufficiale di Stato Civile responsabile del procedimento.

Articolo 4 – Requisiti e modalità di presentazione delle istanze

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza *jure sanguinis* il cittadino straniero discendente di cittadini italiani, iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente e per il quale sussista la dimora abituale nel territorio comunale di Stignano.

L'ufficio di stato civile è a disposizione per informazioni in merito ai documenti da produrre. La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli con allegata la documentazione di cui alla Circolare Ministero dell'interno 8 aprile 1991, n. K.28.1. I moduli sono reperibili presso l'Ufficio dello Stato Civile e scaricabili anche sul sito internet del Comune di Gioiosa Ionica.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, redatte sull'apposito modello, sono presentate dai cittadini stranieri discendenti da avi italiani, regolarmente residenti nel Comune di Stignano, mediante una delle seguenti modalità:

- ✓ personalmente all'Ufficio Protocollo, negli orari di ufficio;
- ✓ per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R;
- ✓ per posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 5 – Verifica delle istanze

L'Ufficiale dello Stato Civile, in ordine cronologico di ricezione, verifica la regolarità delle istanze e il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, trasmettendo all'interessato:

- in caso positivo, la comunicazione di avvio del procedimento; in caso di incompletezza, la comunicazione delle cause che l'hanno determinata,

assegnando il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, per provvedere alla sua integrazione;

- in caso di irregolarità tali da rendere chiaramente irricevibile, inammissibile e/o infondata l'istanza, la comunicazione di non accoglimento, con un procedimento espresso redatto in forma semplificata.

Articolo 6 – Procedura di diniego

L'Ufficiale di Stato Civile, in caso di elementi ostativi comportanti la formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all'interessato i motivi che non consentono l'accoglimento dell'istanza.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate, è data motivazione nel provvedimento finale.

Articolo 7 – Termine di conclusione o sospensione del procedimento

In ragione della complessità del procedimento, il termine di conclusione dello stesso è stabilito in giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza "*jure sanguinis*".

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o delle certificazioni consolari vigenti in materia.

Articolo 8 – Adozione del provvedimento di riconoscimento

Il procedimento di riconoscimento è concluso con la comunicazione del provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" e lo svolgimento degli adempimenti.

Articolo 9 - Contributi amministrativi

Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

L'avvio del procedimento deve essere preceduto dal pagamento del contributo eventualmente stabilito con delibera di Giunta comunale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, cc. 636 e 639, L. n. 207/2024. Il mancato o incompleto pagamento di quanto eventualmente previsto, non consentirà di dare avvio al procedimento, fino a quando l'importo dovuto non sarà versato per intero.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11 – Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

All'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono disapplicate tutte le disposizioni in contrasto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge.